

TI_GERICHTE 11.2001.52 vom 19. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.52

FR: TI_GERICHTE 11.2001.52 du 19 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.52 del 19 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 32

segg. CO; che essa disconosce tuttavia come la rappresentanza processuale nelle cause civili – riservati i casi enunciati all'art. 64 a CPC – spetti esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo e ai detentori di una rappresentanza legale (art. 64 cpv. 1 CPC); che _____ non è avvocato né rappresentante legale dell'appellante, ragion per cui la contestazione delle risoluzioni prese il 9 aprile 1998 dall'assemblea dei comproprietari doveva necessariamente avvenire per il tramite di un avvocato ammesso al libero esercizio della professione; che, pur non essendo esplicitamente menzionata nella procura del 6 maggio 1998, la subdelega a un avvocato non solo era lecita, ma risultava finanche imposta dalle circostanze (art. 398 cpv. 3 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, Berna 1992, n. 113 ad art. 396 CO e n. 625 seg. ad art. 398 CO); che l'appellante lamenta per finire un abuso di procura da parte di _____, la quale non avrebbe agito in conformità agli accordi intercorsi; che, tuttavia, un diverso agire di _____ avrebbe implicato la perenzione del diritto dell'appellante di contestare le delibere assembleari e, di riflesso, una violazione dei doveri della mandataria nel senso dell'art. 398 cpv. 2 CO; che, quand'anche si condividesse per avventura la tesi dell'appellante, l'estensione della rappresentanza nei confronti di terzi in buona fede andrebbe determinata, comunque sia, in base al contenuto dell'atto notificato a costoro (art. 33 cpv. 3 CO; Zäch in: Berner Kommentar, Berna 1990, n. 9 e 157 ad art. 33 CO con rinvii), ossia – in concreto – in base alla nota procura del 6 maggio 1998; che il pagamento di una quota dell'onorario all'avv. _____ (doc. E e F, nel fascicolo “dimissione dalla lite”, mappetta viola) configurerebbe per di più una ratifica dell'operato del patrocinatore nel senso dell'art. 38 cpv. 1 CO; che ciò vale a maggior ragione ove si consideri come l'appellante abbia atteso quasi un anno da quando ha avuto conoscenza della causa (lettera 26 ottobre 1999 dell'avv. _____, nel fascicolo citato; appello, pag. 3 verso il basso), per chiedere al Pretore di essere dimessa dalla lite (lettera del 22 settembre 2000, nel fascicolo citato); che dagli atti non risulta per il resto – né l'appellante pretende – l'esistenza di un vizio di volontà o di altri motivi di nullità della procura litigiosa; che, in simili circostanze, la domanda dell'attrice di essere dimessa dalla lite – regolarmente presentata in suo nome dall'avv. _____ – equivale a desistenza (art. 77 cpv. 2 CPC); che la desistenza comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC; Rep. 1985 pag. 146); che, in siffatta evenienza, il giudice statuisce d'ufficio sulle spese, ma non sulle ripetibili, le quali sono stabilite e ripartite – per espressa disposizione di

legge – solo a richiesta di parte (art. 151 CPC; C occhi/Trezzini, CPC massimato e commentato, n. 7 ad art. 151); che in concreto la comunione dei comproprietari, come si è detto, ha esplicitamente protestato congrue ripetibili in uno scritto del 9 ottobre 2000; che l'appellante non contesta per il resto l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili stabilite dal primo giudice, né fa valere motivi che giustificano una deroga al principio enunciato dall'art. 77 cpv. 3 CPC; che, dato quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, sicché l'appello – manifestamente infondato – può essere respinto con la procedura dell'art. 313 bis CPC; che gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che ad ogni modo la tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto del fatto che il ricorso verteva solo sull'addebito delle spese e delle ripetibili; che non si giustifica di assegnare ripetibili alla Comunione dei comproprietari, la quale non si è nemmeno vista notificare il gravame e non ha quindi sopportato costi apprezzabili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello (“ricorso“) è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – _____, _____; – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.